

**Oggetto**     **Contratto di servizio per il TPL urbano nella Città di Chieri - Liquidazione corrispettivi in acconto per i servizi erogati nell'anno 2012 (U.L. Euro 548.314,60).**

Determinazione del direttore di pianificazione e controllo

### **Decisione**

Il direttore di pianificazione e controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, liquida la somma di Euro 498.467,82 oltre IVA 10% per Euro 49.846,78 per un totale di Euro 548.314,60 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino, cod. IBAN IT64Y0200801177000030004040, a titolo di acconto delle compensazioni dovute a saldo per i servizi di trasporto pubblico – Città di Chieri<sup>2</sup> - prestati nell'anno 2012.

La spesa complessiva di Euro 548.314,60 trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2012 n.1050103 - cap.530/50 "*Servizi di trasporto pubblico locale*"<sup>3</sup> (impegno 2012/42), opportunamente conservati a residuo.

Ai sensi della Circolare n. 22 del 29/07/2008, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, oggetto: "DM 18 gennaio 2008, n.40, concernente "Modalità d'attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Chiarimenti", gli uffici dell'Agenzia non devono eseguire gli adempimenti previsti dal succitato articolo per erogare le compensazioni economiche a favore di GTT S.p.A., poiché trattasi di società a totale partecipazione pubblica.

### **Motivazione**

La società G.T.T. S.p.A., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano conferito all'Agenzia dalla Città di Chieri ha presentato per il pagamento le seguenti fatture:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • n.2139000452 del 10/06/2013                              | di Euro 548.314,60 |
| emessa a saldo per i servizi erogati                       |                    |
| <u>nell'anno 2012<sup>4</sup>, interamente liquidabile</u> |                    |
| TOTALE liquidabile   | Euro 548.314,60    |

Le fatture sono state emesse conformemente<sup>5</sup> a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.4 comma 3 prevede che il concessionario fatturi, con cadenza trimestrale, il 92% del valore complessivo annuale che, per l'anno 2012, è stato stimato pari ad Euro 498.467,82 (IVA esclusa). In ottemperanza con le indicazioni contenute nel "Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana 2007-2009"<sup>6</sup>, con la determinazione n.289 del 27/07/2012 si è proceduto a rivalutare i corrispettivi chilometrici contrattuali a decorrere dal 01/01/2012 in misura pari al 50% del tasso di inflazione definita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il

DPEF<sup>7</sup>. Il corrispettivo contrattuale complessivo per l'anno 2012 sulla base dei programmi di esercizio approvati risulta pertanto pari a Euro 498.467,82 (IVA esclusa).

Il contratto di servizio<sup>8</sup> prevede che le fatture siano pagate nella misura del 90% dell'imponibile, cui viene aggiunta l'intera IVA dovuta ed esposta in fattura, e previa attestazione della regolarità delle prestazioni avvenute, rimandando il pagamento del saldo delle fatture all'avvenuto incasso da parte degli Enti competenti delle somme dovute ai sensi dell'art.9 commi 4 e 5 della Legge 472 del 07/12/1999 (come integrata dal D.M. 22/12/2000 in applicazione dell'art.19 del D.Lgs. 422/1997), assicurando comunque la neutralità finanziaria dell'Ente concedente.

Prevede inoltre che la fatturazione a saldo nella misura dell'8% dell'imponibile avvenga:

- per l'1% a consuntivo in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e alla valutazione della qualità erogata e percepita contrattualmente prefissati;
- per il 7% a saldo dell'importo complessivamente spettante previa acquisizione della documentazione annuale di rendicontazione da parte del concessionario.

Considerato che:

- è stata consegnata dall'ATI concessionaria la documentazione annuale di rendicontazione dei servizi svolti nell'anno 2012<sup>9</sup>,
- le risorse disponibili consentono la liquidazione delle fatture sopra richiamate,

risulta possibile liquidare l'importo di Euro 548.314,60 alla Società GTT S.p.A. a titolo di acconto delle spettanze per i servizi erogati nell'anno 2012 nell'ambito del Contratto di Servizio conferito all'Agenzia dalla Città di Chieri.

## **Attenzione**

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.<sup>10</sup>

Il Direttore di Pianificazione e Controllo  
*Cesare Paonessa*

Torino, lì 25 giugno 2013

---

<sup>1</sup> Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 – Determinazione presidenziale n. 2 del 13/09/2004 – Determinazione del Direttore generale n. 247 in attuazione deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/3 del 02/08/2006.

<sup>2</sup> Contratto di servizio stipulato tra città di Chieri e l'associazione temporanea di imprese costituita da ATM (ora GTT spa) ed Autoindustriale VIGO C. Sas (ora Autoindustriale VIGO srl) in data 20/09/2005 Rep. 5297 con validità sino al 31/12/2002; prorogato per l'anno 2003 con contratto di servizio Repertorio 5482 del 22/07/2003 e fino al 30/06/2004 con determinazioni n. 1028/1524 del 16/12/2003 (rettificata con determinazione 183 del 09/03/2004); proroga disposta dalla Città di Chieri a tutto il 31/12/2005 con nota prot. 36092 del 20/12/2004, sottoscritta per accettazione dal concessionario. Con determinazione n. 116 del 07/03/2005 la Città di Chieri approvava il disciplinare di delega all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana approvato da quest'ultima con determinazione n. 109 del 31/03/2005, applicativa della deliberazione

---

dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004. Il Contratto è stato prorogato sino al 31/12/2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.54 del 15/02/2006 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005.

<sup>3</sup> Determinazione n.557 del 30/12/2011.

<sup>4</sup> Escluse le risorse relative agli "addenda" di cui alla DGR n.32-9796 del 13/10/2008.

<sup>5</sup> Dichiarazione attestante la regolarità delle prestazioni effettuate prot. Agenzia n.3371 del 13/06/2013.

<sup>6</sup> Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia nella seduta del 14 giugno 2007.

<sup>7</sup> Pari, per l'anno 2011, a 1,5%.

<sup>8</sup> Così come integrato con nota della Città di Chieri prot. 36092 del 20/12/2004 (pag.3 lett.f).

<sup>9</sup> Nota prot. Agenzia n.3185 del 04/06/2013.

<sup>10</sup> Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267- art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.